



# COMUNE DI ARICCIA

Provincia di Roma

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (testo emendato)

*Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 18/10/2007*

### **A. Assegnazione Alloggi**

All'assegnazione di alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti, o comunque che si rendano disponibili nel territorio comunale, si procede tenendo conto degli standard degli stessi di cui all'art. 12 del regolamento Regionale n. 2/2000, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale degli aventi titolo, formata e aggiornata semestralmente (a maggio e a novembre di ogni anno) sulla base delle domande (pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno) di partecipazione a pubblico concorso indetto con bando generale;

#### **A.1 Avviso di Bando**

Entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno è pubblicato avviso del bando di concorso per l'inserimento o l'aggiornamento della posizione nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.

In fase di prima attuazione sarà possibile derogare dai termini sopra indicati.

#### **A.2 Condizioni per l'attribuzione dei punteggi**

Lo schema del bando è approvato dalla Giunta Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del regolamento Regionale n. 2/2000 e tenendo conto, per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi, dell'ordine di priorità tra le condizioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento Regionale e del tipo di condizione del richiedente:

- a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposte all'assistenza pubblica;
- b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
  - 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emesso da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
  - 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
    - 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;
    - 2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;
- c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:
  - 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguito da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
  - 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguito da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
  - 3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;
- d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento; si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento;
- e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente;

- f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
  - 1) per oltre 1/3;
  - 2) per oltre 1/5;
  - 3) per oltre 1/6
- g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;
- h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;
- i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione;
- j) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
  - 1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purchè siano totalmente inabili al lavoro, ovvero minori che risultino a carico del richiedente;
  - 2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;
  - 3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;
  - 4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;
  - 5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani;
  - 6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due;
  - 7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne.

#### **A.2.1 Non cumulabilità condizioni**

Qualora il richiedente dichiari di trovarsi in più di una delle condizioni di cui sopra, stante la non cumulabilità delle stesse, si tiene conto di quella che dà luogo al punteggio più alto.

#### **A.2.2 Ordine priorità in caso di parità di punteggio**

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla sommatoria dei punti, espressi in centesimi, attribuibili in relazione alle eventuali altre condizioni dichiarate dai richiedenti.

Fra quelli ancora a parità di punteggio, l'ordine di collocazione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

#### **A.3 Domanda di partecipazione al concorso**

La domanda di partecipazione al concorso va redatta su apposito modulo conforme al modello tipo approvato dalla Giunta Comunale, contenere le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e deve essere spedita al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale, senza busta.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

Non sono ammesse forme diverse di spedizione, né domande redatte su modelli diversi da quello predisposto dal Comune.

##### **A.3.1 Domande di aggiornamento**

Identiche modalità valgono per la presentazione delle domande di aggiornamento della propria posizione da parte di richiedenti già inseriti nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

Il relativo modulo deve contenere la specificazione che trattasi di domanda di aggiornamento di posizione.

##### **A.3.2 Documenti da allegare alla domanda**

In allegato alla domanda di partecipazione al concorso o aggiornamento della posizione in graduatoria, i richiedenti devono presentare i documenti che attestano il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 12/99 e delle condizioni che danno luogo a punteggio dichiarate nella domanda, concernenti stati, fatti e qualità personali non risultanti già agli atti del Comune o in pubblici

registri tenuti o conservati da altra pubblica amministrazione. Di essi è fatta esplicita menzione sia nel bando, che nel modulo di domanda.

#### **B. Attività istruttoria**

La ricezione delle domande di partecipazione al concorso e di aggiornamento della posizione in graduatoria, la verifica della completezza e regolarità delle stesse, l'assegnazione del numero progressivo identificativo, l'assegnazione provvisoria dei punteggi, la comunicazione agli interessati della loro posizione, la ricezione delle opposizioni e ogni altra attività istruttoria, fino alla trasmissione dei fascicoli relativi ad ogni singolo richiedente alla competente Commissione per la formazione della graduatoria ed il suo aggiornamento, è svolta dall' Ufficio Patrimonio.

Lo stesso Ufficio, su richiesta di detta commissione, provvede a svolgere le ulteriori attività necessarie all'accertamento del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi di accesso e delle condizioni che hanno dato luogo a punteggio. Al medesimo Ufficio spettano i compiti di accertamento della permanenza di detti requisiti prima dell'assegnazione degli alloggi e le ulteriori incombenze previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

#### **C. Commissione per la formazione della graduatoria**

Con decreto del Sindaco si provvederà alla costituzione della commissione comunale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000. **La Commissione è composta da tre esperti in materia i quali durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Saranno chiamati a farne parte, oltre ai dipendenti comunali di categoria non inferiore alla D, anche un dipendente dell'ATER, sempre di categoria non inferiore alla D.**

#### **D. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa**

Se dalla ricognizione degli alloggi di risulta esistenti alla fine di ogni anno e di quelli di nuova costruzione, per i quali il soggetto attuatore dell'intervento di edilizia di E.R.P. abbia comunicato la data di ultimazione dei lavori ricompresa entro il primo semestre successivo, risulti una disponibilità di alloggi da assegnare superiore a quattro, la Giunta Comunale può prevederne la riserva fino ad un massimo del 25% a nuclei familiari che si trovino nelle situazioni di emergenza abitativa previste dall'art. 13 del Regolamento regionale n. 2/2000. In tal caso, entro il mese di gennaio, la Giunta medesima adoterà apposita deliberazione con la quale, oltre a stabilire l'entità della riserva, provvederà ad indicare l'ordine di priorità delle situazioni abitative emergenti e i criteri di preferenza per la selezione dei beneficiari. Di tale deliberazione sarà data comunicazione al competente Assessorato Regionale.

Per l'accertamento della esistenza e del tipo di situazione di emergenza abitativa, ai fini dell'adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, si terrà conto, insieme alle istanze pervenute al Comune e alle rilevazioni di casi di bisogno, disagio o necessità abitativa effettuate dall'Ufficio Servizio Sociale, di eventuali segnalazioni da parte di organi, enti ed associazioni di volontariato preposti all'assistenza pubblica.